



ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI MILANO

THE MILAN ORDER OF ENGINEERS

COMMISSIONE STRUTTURE

CATEGORIA: CIS

aaaa: 2017

nnnnn: 19

TITOLO: Richiesta chiarimenti sul deposito

Quesito:

Quesito n. 19 del 06.12.17 – Chiarimenti sul deposito.

Avrei bisogno di un chiarimento in merito al deposito di pratiche sismiche. Mi sto occupando di una soprelevazione di un fabbricato ad uso residenziale (che rimarrà residenziale) nel comune di Milano, zona 3. La prima conferma è: trattandosi di soprelevazione, devo pertanto eseguire un adeguamento sismico e devo attendere l'emissione della certificazione che autorizza all'esecuzione della soprelevazione anche in zona 3? I tempi sono sempre i 60 gg? Inoltre mi chiedeo se in attesa di questa tempistica fosse possibile procedere con opere quali: accantieramento, lavorazioni sul fabbricato quali scrostamento intonaci interni (dovendo eseguire un rinforzo con betoncino) e infine realizzazione di pali sull'area cortilizia prospiciente il fabbricato che sarà successivamente interessata da scavo per realizzazione di un blocco in ampliamento... senza procedere con alcuna lavorazione che interessi la struttura del fabbricato esistente

Risposta quesito:

Risposta del 13.12.17 le confermo che in caso di sopraelevazione in zone 3 e 4 è necessario richiedere la certificazione di sopraelevazione al Comune di competenza il quale è tenuto a rispondere entro 60 giorni come si evince dal testo della D.g.r 30 marzo 2016 n. X/5001 qui sotto riportato.

La risposta è stata discussa dalla Commissione, non interpretando in alcun modo quello che la Norma non definisce ed è fornita seguendo un criterio di diligenza, esperienza e buon senso. E' espressamente inteso che quanto rivenuto nella presente risposta non possa, in nessun caso, avere valore di parere pro veritate o avere ulteriore valenza legale pertanto non forniamo alcuna dichiarazione o garanzia di alcun tipo, espressa o implicita sul punto. Le considerazioni di cui sopra hanno fine informativo e di orientamento alle problematiche esposte e come tali non possono essere utilizzate in controversie e/o giudizi e/o cause civili e/o penali come documentazione proveniente dall'Ordine né possono impegnare a nessun titolo la responsabilità dell'Ordine stesso. È altresì inteso ed accettato dal richiedente e da chiunque ne prenda visione, pertanto, che si manifestino o possano manifestarsi sentenze giudiziarie o cause legali nelle quali vengano evidenziate risposte difformi, totalmente e/o parzialmente, o anche in contrapposizione a quanto rivenuto nella presente risposta.

Per gli interventi di sopraelevazione localizzati in zone 3 e 4, l'istanza per il rilascio della certificazione è corredata della documentazione di cui all'allegato E "Contenuto minimo della documentazione e dell'istanza" e dell'attestazione di idoneità di cui sopra.

L'autorità competente conclude il procedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 90, comma 2, del D.P.R. 380/2001, nel rispetto della vigente normativa in materia di procedimento amministrativo, entro il termine di sessanta giorni dalla data di avvio dello stesso, rilasciando l'autorizzazione o la certificazione ovvero comunicando il diniego motivato e la contestuale archiviazione dell'istanza, previa applicazione dell'art. 10 bis della Legge 241/1990.

L'istanza sismica ai sensi dell'art. 93 del DPR 380/2001 riguarda solo le opere strutturali, comprese le demolizioni (strutturali), pertanto, purchè si sia in possesso di un titolo edilizio valido, è in genere possibile eseguire opere non strutturali quali rimozione di intonaci, ecc. Si ritiene invece che non sia corretto eseguire i pali per l'ampliamento prima del ricevimento della certificazione di sopraelevazione, a meno che l'ampliamento non sia strutturalmente indipendente dall'edificio esistente e per esso non sia stata fatta una pratica strutturale separata (istanza sismica ex art. 93 DPR380/2001 e denuncia delle strutture ex art. 65 DPR 380/2001).

Documenti allegati:

La risposta è stata discussa dalla Commissione, non interpretando in alcun modo quello che la Norma non definisce ed è fornita seguendo un criterio di diligenza, esperienza e buon senso. E' espressamente inteso che quanto rinvenuto nella presente risposta non possa, in nessun caso, avere valore di parere pro veritate o avere ulteriore valenza legale pertanto non forniamo alcuna dichiarazione o garanzia di alcun tipo, espressa o implicita sul punto. Le considerazioni di cui sopra hanno fine informativo e di orientamento alle problematiche esposte e come tali non possono essere utilizzate in controversie e/o giudizi e/o cause civili e/o penali come documentazione proveniente dall'Ordine né possono impegnare a nessun titolo la responsabilità dell'Ordine stesso. È altresì inteso ed accettato dal richiedente e da chiunque ne prenda visione, pertanto, che si manifestino o possano manifestarsi sentenze giudiziarie o cause legali nelle quali vengano evidenziate risposte difformi, totalmente e/o parzialmente, o anche in contrapposizione a quanto rinvenuto nella presente risposta.